

Rep. n. 26/2023

COMUNE DI QUARRATA

(Provincia di Pistoia)

PNRR M5C2 INT. 2.1 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO DELLO STADIO COMUNALE "F. RACITI" DI QUARRATA, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA" – CUP C83D21002540005 - CIG 9861483137.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno trentuno del mese di ottobre e nel palazzo comunale sito in via Vittorio Veneto 2

Avanti me dott. Luigi Guerrera Segretario Generale del comune di Quarrata, per la carica domiciliato nella casa comunale, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi:

quale parte appaltante

- **COMUNE DI QUARRATA** con sede in Quarrata, via Vittorio Veneto, 2 - codice fiscale 00146470471

in persona dell'Arch. Alessandro Bertaccini, [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Amministrazione, che legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, a ciò autorizzato in forza del decreto sindacale n. 22 del 31 dicembre 2021;

Quale parte appaltatrice

- **E.CO.RES S.R.L.**, con sede in Afragola (NA) via Benedetto Croce, 43, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Napoli al n. REA NA-714885, capitale sociale € 60.000,00 interamente versato, C.F. e P.IVA 04804621219,

in persona del sig. Massimo Esposito, [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la suddetta società, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità Amministratore Unico e Legale Rappresentante della stessa impresa, come a me Segretario consta, comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, i quali mi dichiarano di premettere quanto segue:

- che, a seguito di precedente procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett b) della L. 120/2020 e s.m.i. e risultata "deserta", con determinazione del Responsabile Servizio Lavori Pubblici n. 554 del 6 giugno 2023 veniva indetta, nuova procedura avente ad oggetto l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello stadio comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica CUP C83D21002540005 - CIG 9861483137";

- che con tale atto, mantenendo il progetto esecutivo precedentemente approvato con determinazione del Responsabile Servizio Lavori Pubblici n. 454/2023, si stabiliva di svolgere tale procedura di gara a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione con sistema telematico START ed aggiudicata con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con inversione procedimentale nell'apertura delle buste ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

- che con determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali e Attività Negoziali n. 579 del 9 giugno 2023, si provvedeva all'approvazione degli atti di gara;

- che l'importo complessivo a base d'asta era pari ad € 2.102.756,58 (diconsi euro duemilionicentoduemilasettecentocinquantasei/58) per l'intera opera, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 67.777,74 (diconsi euro sessantasettemilasettecentosettantasette/74), oltre IVA di legge, ed è finanziato con fondi PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - NEXT GENERATION EU;

- che all'esito della suddetta gara, con determinazione del Responsabile Servizio Lavori Pubblici n. 880 dell'11 settembre 2023, i lavori in oggetto venivano aggiudicati in via definitiva in favore dell'impresa **E.CO.RES S.R.L.**, con sede in Afragola (NA) via Benedetto Croce, 43, C.F. e P.IVA 04804621219 come sopra meglio indicata;

- che tale aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara ai sensi di legge, come da documentazione agli atti dell'Amministrazione;

- che l'impresa risulta iscritta alla White List della Prefettura di Napoli dal 24 giugno 2019 ed è in fase di aggiornamento;

- che l'appaltatore, in data 28 settembre 2023, ha presentato, ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, le dichiarazioni circa la propria composizione societaria;

- che con apposita dichiarazione in data odierna il sottoscritto Dirigente attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/1999, custodito agli atti dell'ufficio;

Tutto ciò premesso facente parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Quarrata, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai "Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello stadio comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica CUP C83D21002540005 - CIG 9861483137".

2. L'appalto si intende conferito ed accettato sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dal CSA approvato con determinazione del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali n. 579 del 9 settembre 2023, dagli atti di gara e dagli atti e documenti indicati al successivo articolo 19 del presente contratto.

3. Per quanto non previsto e non in contrasto, si applicano a questo appalto

le disposizioni del Capitolato generale approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000 (di seguito "CGA"), le norme del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, da ora solo "Codice dei Contratti Pubblici", oltre che dagli atti di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito soltanto "CSA".

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.662.794,14 (diconsi euro unmilionesecentosessantaduemilasettecentonovantaquattro/14) comprensivo degli oneri per la sicurezza complessivamente pari ad € 67.777,74 (diconsi euro sessantasettemilasettecentosettantasette/74).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato A MISURA, secondo quanto definito all'art. 3 del CSA, e si procederà all'applicazione dei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi unitari alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, così come indicato nel CSA, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore pari al 21,62% (diconsi ventuno virgola sessantadue per cento).

Art. 4 - Durata del contratto

1. La durata dei lavori è stabilita in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, con le modalità previste nel CSA e negli elaborati di progetto in generale.

2. Nel caso di ritardo verranno applicate le penali indicate agli artt. 53 e 37 del CSA.

3. In materia di sospensioni e riprese dei lavori, si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 35 del CSA.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni di legge.

Art. 5 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 51 del CSA, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori il programma di esecuzione dei lavori, sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara ed in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. Il programma redatto dall'Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2. Nel caso venissero riscontrate nel corso di esecuzione dell'appalto delle inadempienze, gravi irregolarità e grave ritardo verranno applicate le disposizioni di cui al CSA.

Art. 6 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'appaltatore deve eseguire la prestazione in conformità al contratto ed al CSA e a tutto quanto previsto nella sua offerta.

2. Eventuali modifiche, o le varianti in corso di esecuzione del presente contratto, potranno essere ammesse dall'amministrazione appaltante, sentito il Progettista ed il Direttore dei lavori in conformità all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Eventuali modifiche apportate dall'appaltatore, in difetto della predetta autorizzazione, non possono costituire fonti di pagamento o di rimborso, fermo restando il diritto per la stazione appaltante di ottenere, ove ritenuto opportuno dal RUP, la riduzione in pristino della situazione preesistente con spese a carico del soggetto appaltatore.

4. La durata del contratto può essere modificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

5. Per l'appalto in oggetto si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, così come convertito dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022, prevedendo la possibilità di effettuare la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii., quale modifica al contratto durante il suo periodo di efficacia. Si richiama a tale proposito l'art. 52 del CSA.

Art. 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati, nonché quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

2. Si richiamano, in proposito, gli artt. 19 e 22 del CSA in merito agli oneri,

obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 8 - Obblighi connessi al PNRR

1. L'appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi connessi al PNRR, con particolare riferimento al rispetto del principio DSNH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", e al rispetto degli obblighi assunzionali. Nello specifico:

- per il principio DSNH, deve garantire il rispetto degli adempimenti previsti per il Regime 2 obbligandosi a fornire tutta la documentazione necessaria per la compilazione delle schede di rendicontazione;

- in caso di assunzione di lavoratori dipendenti necessari per l'esecuzione del presente appalto, ex art. 47 del DL 77/2021, l'appaltatore dovrà assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile, ed una quota pari al 30% di occupazione femminile, a pena di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, versando nelle condizioni di cui all'art. 47 comma 3 del DL 77/2021, convertito in legge 108/2021, è obbligato, entro 6 mesi dalla stipulazione del presente atto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione verrà pubblicata sul profilo committente e trasmessa ai destinatari indicati all'art. 47 comma 9. La mancata presentazione comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 18 comma 1 del CSA, e l'impossibilità, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del medesimo D.L. 77/2021, di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNC.

3. Nel termine di cui sopra, l'appaltatore dovrà trasmettere la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, nonché apposita relazione relativa

all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente. La predetta relazione verrà pubblicata sul profilo committente e trasmessa ai destinatari indicati all'art. 47 comma 9. La mancata presentazione comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 19 del CSA.

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, ha presentato, a titolo di garanzia per l'esecuzione del contratto, cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. VH039449/DE emessa da VHV Allgemeine Versicherung AG, agenzia di Hannover, in data 20 settembre 2023 per l'importo di € 215.500,00 (diconsi euro duecentoquindicimilacinquecento/00) importo ridotto poiché in possesso delle certificazioni previste dal citato art. 103.

2. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa, a pena di risoluzione del contratto.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 193/2022.

Art. 10 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei Contratti

Pubblici, ha costituito polizza assicurativa n. 2028644 emessa da Revo Insurance S.p.A., Agenzia De Filippis – Nocera, in data 27 settembre 2023 al fine di tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, progettazione insufficiente, azioni di terzi o cause di forza maggiore e quindi che copre i danni subiti dall'Amministrazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata per la copertura dei danni di cui sopra è pari a € 2.162.795,00 (diconsi euro duemilionicentosessantaduemilasettecentonovantacinque/00), di cui partita 1 opere oggetto di contratto € 1.662.795,00, e partita 2 opere preesistenti € 500.000,00.

3. La polizza inoltre assicura l'Amministrazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale, per sinistro, contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

Art. 11 - Penali e risoluzione

1. In caso di mancato adempimento, intendendosi per tale anche il ritardo nell'adempimento, degli obblighi contrattuali assunti dall'esecutore, il responsabile del procedimento provvede ad applicare le penali nei modi e nei termini previste dagli artt. 37 e 53 del CSA.

2. Nel caso di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 66 del CSA, non potrà pretendere alcun indennizzo. Si applica, in ogni caso, l'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. In caso di violazione da parte dell'impresa degli obblighi dedotti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Quarrata, che la stessa è tenuta ad osservare e che in data odierna riceve in copia, l'Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del presente contratto.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Art. 12 - Verifiche di conformità

1. Il Direttore dei Lavori (DL) nominato dirige e controlla i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto, con il supporto

dei Direttori operativi nominati per gli aspetti specialistici di dettaglio. il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ne verifica la conformità alle norme in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; DL e CSE, informano il Rup sull'andamento dei lavori e relazionano in merito a eventuali scostamenti/non conformità contrattuali che si siano manifestate durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, del DM. 49/2018, D.Lgs. 81/2008, DPR 207/2010, DM 145/2000 e comunque in accordo alle disposizioni normative e regolamentari in materia nonché alle linee guida Anac.

Art. 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Per i pagamenti in acconto si rimanda a quanto previsto all'art. 50 del CSA.

2. I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti compresa la quota degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta ed al netto della ritenuta dello 0,5% (diconsi zero virgola cinque per cento), raggiungeranno un importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

3. Il conto finale, è messo in pagamento secondo quanto disposto dagli artt. 54 e 58 del CSA.

Art. 14 - Collaudo

1. Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dell'ultimazione dei lavori, a cura di professionista esterno appositamente incaricato.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 - Norme a tutela dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

2. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa.

3. Il Comune di Quarrata, in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, interviene sostituendosi al medesimo, trattenendo dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva può essere disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il Comune di Quarrata provvederà ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ha comunicato i numeri di conto corrente bancari sui quali riceverà i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore ha comunicato, confermando altresì alla stazione appaltante, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta dei subcontratti eventualmente stipulati.

Art. - 17 Cessione del contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1 Codice dei Contratti Pubblici.

2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che procederà al subappalto. In tal caso si rinvia a quanto previsto dalla normativa di legge, dalla giurisprudenza consolidata, dal CSA e dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 18 - Recesso

1. Il Comune di Quarrata può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. L'esercizio del diritto di

recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 19 - Documenti

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il capitolato speciale d'appalto;

b) il computo Metrico Estimativo,

lettura e spiegazione omessane per espressa concorde rinuncia delle parti e da me consentita, allegati in formato digitale sotto cartella denominata "Allegati A".

2. Costituisce altresì obbligo contrattuale, e quindi disciplina i rapporti tra le parti, quanto previsto nei seguenti documenti tutti, che, depositati agli atti del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, sono conosciuti nella loro interezza e approvati incondizionatamente dai contraenti mediante sottoscrizione digitale degli stessi:

a) l'elenco dei Prezzi unitari;

b) il Piano di sicurezza e coordinamento, nonché le proposte integrative se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

c) il Piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008;

d) il Cronoprogramma;

3. Oltre ai predetti, i rapporti con il fornitore sono disciplinati da:

a) Elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo, già pubblicati sulla piattaforma Start in sede di gara, che con la presentazione dell'offerta l'appaltatore, come indicato al paragrafo 5 lett. E) del Disciplinare di gara ha dichiarato di averne preso visione ed essere in grado di realizzare i

relativi lavori, con le modalità e nei tempi ivi previsti, nonché ai prezzi offerti dallo stesso appaltatore in sede di gara;

a) le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;

b) Il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000, in quanto compatibile con la normativa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, documenti questi che, con la sottoscrizione del presente atto, si intendono conosciuti dalle parti nella loro interezza.

Art. 20 - Variazione societaria

1. L'appaltatore, in caso di modificazione dell'assetto societario, è obbligato ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, a trasmettere al Prefetto di Pistoia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del citato Decreto.

Art. 21 - Piano Nazionale Anticorruzione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal detto comma comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

Art. 22 - Controversie

In tutti i casi di controversia, la competenza esclusiva è del Tribunale di

Pistoia. E' espressamente escluso il deferimento delle questioni all'arbitrato.

Art. 23 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede del Servizio Lavori Pubblici a Quarrata. Il Comune invierà tutte le comunicazioni formali a mezzo PEC o presso la sede indicata dall'appaltatore.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno per gli atti di propria competenza, preferibilmente a mezzo PEC o comunque con le modalità previste dall'art. 23 del CSA.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e registrazione

1. Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto ed all'appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del contratto e disegni di progetto, ecc.), fanno carico all'Appaltatore che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A. fa carico all'Amministrazione appaltante, come per legge.

2. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'imposta di bollo verrà assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00 (diconsi euro quarantacinque/00).

3. Trattandosi di lavori e di corrispettivo soggetti ad I.V.A., le parti

chiedono che questo contratto venga registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. L'Amministrazione appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Quest'atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, scritto da me e da persona di mia fiducia totalmente in forma telematica ho letto alle parti comparenti le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e meco sottoscrivono in mia presenza, in questa data e luogo, mediante apposizione di firma digitale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 bis della Legge 89/1913 e dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, la cui validità è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Occupi numero diciassette fogli in formato elettronico e sin qui del diciottesimo.

MASSIMO ESPOSITO

ALESSANDRO BERTACCINI

LUIGI GUERRERA Segretario Generale (firma apposta digitalmente)